ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE N. 75/106/CEE RELATIVA AL PRECONDIZIONAMENTO IN VOLUME DI ALCUNI LIQUIDI IN IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI E N. 75/107 RELATIVA ALLE BOTTIGLIE IMPIEGATE COME RECIPIENTI-MISURA

Art. 17

Sanzioni per la violazione delle norme sulle bottiglie recipienti-misura CEE

Chiunque produce o importa bottiglie recipienti-misura munite del contrassegno di cui all'art. 9, ma non rispondenti alle norme del titolo II del presente decreto e' soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000. Chiunque, non produttore o importatore, detiene per vendere, vende o comunque immette in commercio bottiglie recipienti-misura munite del contrassegno di cui all'art. 9, ma non rispondenti alle norme del presente decreto, e' soggetto alla sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000, qualora sia a conoscenza della violazione.

Versione in vigore dal 6 luglio 1976, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione delle direttive del consiglio delle Comunita' europee n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107 relativa alle bottiglie impiegate come recipienti-misura
Estremi	Decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451
Titolo	III — Controlli e sanzioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 1976

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/attuazione-delle-direttive-del-consiglio-delle-comunita-europee-n-75/art-17-sanzioni-per-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it